Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 69624.1 – fax 06 6994.1234
email: sbap-laz@beniculturali.it

Roma,

Al la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
via di San Michele 22 - 00153 ROMA
All'attenzione dell'arch. S. Gervasio

FAX URGENTE

OGGETTO: BLERA (VT) – Ampliamento del vincolo di San Giovenale D.M. 21/7/1962 - D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., parte III. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, 138 e sgg. del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOC. BIO-TECHNO ENERGY S.R.L.

p. c. alla Soprintendenza Archeologica per
l'Etruria Meridionale
p.zzale di Villa Giulia 9
00196 ROMA

Con riferimento a quanto in oggetto, viste le osservazioni pervenute dalla soc. Bio-Techno Energy s.r.l. in data 12.11.2010, assunte al protocollo di questo Ufficio in data 17.11.2010 con numero 18114 si risponde come segue.

I osservazione

Viene osservato che in data 15 luglio 2010 è stata pubblicata presso l'albo pretorio del comune di Blera una proposta già presentata in data 30 giugno 2009 "*senza un seguito di iter procedurale*". La proposta risulterebbe pertanto "***una riproposizione** di una richiesta già effettuata in data 23.3.2009 che non ha avuto una chiusura procedimentale*".

Viene osservato inoltre che "*l'inerzia della pubblica amministrazione nella conclusione di un iter procedurale deve essere interpretato come **silenzio-rifiuto**. Conseguentemente, la precedente richiesta effettuata dallo stesso Ministero si deve intendere come non accolta*".

Viene osservato, infine, che "***non si vede** quindi **su quale nuova base** normativa possa essere basata l'attuale richiesta, considerando il fatto che dalla prima richiesta non è intervenuta alcuna nuova norma ne' generale ne'particolare che abbia apportato delle modifiche della fattispecie de qua*". E si conclude scrivendo che "*la presente proposta non dovrebbe essere accolta, essendo una ripetizione di un atto già proposto e non trasformato in provvedimento in quanto rifiutato*".

Si risponde che la proposta in oggetto **è diversa** da quella a suo tempo formulata. E si precisa che la proposta della SBAP **non è stata "rifiutata"**, al contrario la Direzione Regionale del Ministero ha ritenuto che l'Ufficio periferico dovesse **meglio definirla, riformulandola**. Tale valutazione, che rientra nella normale attività istruttoria della Direzione Regionale (titolare della decretazione del vincolo), non necessita di essere ufficializzata con atti formali, ne' la nuova proposta deve essere giustificata da nuove disposizioni normative rientrando la sua riformulazione nell'esercizio delle finalità istituzionali dell'istituto, di tutela del paesaggio.

II osservazione

Viene osservato che "*le **caratteristiche paesaggistiche** evidenziate dalla proposta siccome uniche, suggestive, e non ripetibili tali da giustificare l'ampliamento della tutela, **si rinvengono del tutto identiche nelle aree circostanti** che invece non sono state menzionate nella proposta stessa*". La motivazione sarebbe dunque "*priva di un contenuto di effettiva concretezza, attualità e di imparzialità elettiva*".

Si risponde che **la proposta ha indicato con chiarezza** le caratteristiche singolari della località perimetrata, individuandole nelle **relazioni visive e culturali con i due insediamenti antichi di San Giovenale e Luni sul Mignone,** già vincolati ai sensi della legge 1089/39 e il primo dei due ricompreso nel vincolo paesaggistico apposto con DM del 22.11.1960. Le motivazioni sono state ribadite ed elencate in dettaglio nella parte finale della relazione della proposta di provvedimento che recita: "*…tutta l'area possiede spiccati caratteri di naturalità ed include immagini rupestri; costituisce un paesaggio di interesse storico-culturale direttamente legato a questi aspetti, e presenta quadri di suggestiva bellezza panoramica. **Il perimetro individuato cinge un complesso di beni tra loro in relazione, di valore estetico – tradizionale,** risultato dell'azione congiunta dell'attività umana e dei fattori naturali. **Nonostante formato di parti diverse** (colline a pascolo, alte rupi nude o rivestite di vegetazione, resti archeologici antichi e moderni, corsi d'acqua dalle rive incontaminate, alte forre, pendici collinari ricoperte di macchia), questo tratto di territorio costituisce infatti nel suo insieme un'immagine coerente di paesaggio ben conservato nei suoi caratteri delineati dai fattori naturali, dove l'uomo da secoli esercita attività scarsamente manomissorie dell'ambiente, e dove si custodisce – a tratti svelata, e spesso fusa con gli elementi naturali presenti – la memoria di antiche civiltà.*

Viene inoltre evidenziato che "***il ministero** proponente **dimostra di non considerare che** nell'area oggetto della proposta **già oggi** non si possono realizzare ne' nuove strade, ne' scavi, ne' movimenti di terra in quanto **l'area è sottoposta** da tempo alla doppia **tutela** derivante dalla dichiarazione di **sito di importanza comunitaria** nonché dalla dichiarazione di **zona di protezione speciale**, oltre che alle normali tutele legislative in materia specifica sia di carattere edilizio che ambientale*".

Il Ministero non ha affatto ignorato i dispositivi di tutela già operanti sull'area, **ma non li ha considerati sufficienti** ad "assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari" come recita l'art. 138 del D. Lgs. 42/04. **La finalità dei dispositivi di tutela vigenti** è quella di assicurare la **permanenza dei caratteri naturalistici** della località e delle specie animali e vegetali presenti, **finalità diversa** da quella che si prefigge il MiBAC nella sua struttura di tutela dei Beni Culturali.

Il comma 3 dell'art.138 del D. Lgs. 42/04 ha confermato **il potere del Ministero**, "*su proposta motivata del Soprintendente, e previo parere della Regione interessata (…) di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136*". Tale potere è **sostitutivo di quello delle commissioni** di cui all'art. 137, che siano state istituite o meno al momento della proposta di vincolo avanzata, commissioni **che hanno il potere** non solo **di individuare le zone**, ma anche **di proporre "*prescrizioni d'uso** intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi*" come recita l'art. 138.

Anche il rilievo sollevato sulla vigenza di norme edilizie trova la stessa risposta.

III osservazione

Viene osservato che "***la proposta ministeriale configura**, generando così una totale confusione nel contenuto e nel concetto, **le categorie della tutela paesaggistica e della tutela della salute umana***".

Si risponde che **la volontà di ostacolare** la realizzazione di "***strutture tecnologiche** di varia natura anche **con eventuale ricaduta negativa per la salute umana***", citata tra gli obiettivi di tutela che il vincolo si prefigge, **si riferisce alla tutela del paesaggio**, e non a quella della salute pubblica. E' infatti esplicitamente scritto nel testo della Relazione che accompagna la proposta che "**questo Ministero ne paventa gli effetti per le proprie competenze** di tutela dei valori culturali e paesaggistici".

IV osservazione

Viene osservato che la proposta avrebbe dovuto essere articolata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136 del D. Lgs. 42/04, laddove alla lettera d) recita "***le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico*** *dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*". E si rileva come nel testo della relazione si citino "*i percorsi viarii antichi*" "*di difficile accesso*".

Si risponde che l'osservazione cita la relazione della precedente proposta di vincolo, ora riformulata.

La Relazione allegata alla proposta che ora si osserva, cita "***i punti panoramici dei due insediamenti antichi",*** dai quali si traguardano località legate da vincoli storici e visivi con gli stessi insediamenti.

Gran parte dell'area perimetrata risulta di fatto **già ora accessibile al pubblico**, non essendovi barriere fisiche che ne impediscano la fruizione nella parte di interesse archeologico ed in quella in uso all'Università Agraria di Blera. Anche la ferrovia dismessa – citata nella relazione – è liberamente accessibile e costituisce un ulteriore tracciato percorribile.

La tutela della località consentirà di **favorire** la pubblica fruizione delle sue bellezze naturali, poiché **la disciplina d'uso proposta non impedisce** la realizzazione di strutture (viabilità, accoglienza) che si prefiggono tale scopo; **la conservazione** dei suoi caratteri **ne garantirà il permanere dell'attrattiva** turistica e culturale, e **non si esclude** – anzi si auspica - **l'intervento pubblico** (dei vari soggetti) nella predisposizione di opere di valorizzazione.

V osservazione

Viene osservato che la proposta appare "*contraddittoria*" anche nel contenuto, in quanto **propone un ampliamento** del vincolo **in una zona che già il PTPR tutela nei suoi tratti specifici**.

Si risponde che **la proposta** di cui all'oggetto **intende rafforzare la tutela vigente,** apposta con il PTPR, **secondo gli stessi criteri che hanno determinato la stesura** dello strumento, in quanto, con l'apposizione del vincolo, si applica la disciplina d'uso dei "Paesaggi" individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano stesso.

Ad oggi – fatta eccezione per la ridotta superficie vincolata con il DM del 1960 e le due aree archeologiche - **le sole norme vigenti** sono quelle relative ai **vincoli apposti *ope legis*** e non a tutela dei "tratti specifici" citati nell'osservazione.

Viene osservato che **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** "*hanno **bassissimo impatto** ambientale, nonché **visivo**, poiché nell'ambito ad esempio del fotovoltaico i pannelli verrebbero posizionati a terra e quindi non andrebbero a ostacolare alcuna visibilità panoramica*".

Si risponde che **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabile** hanno spesso un **forte impatto visivo**. I progetti di impianti eolici oggi proposti prevedono quasi sempre pali di altezza superiore ai cento metri, mentre **gli impianti fotovoltaici** producono una vasta superficie di colore scuro, talvolta traslucida, e **generano un'immagine artificiale**, non sempre negativa ma **del tutto decontestualizzata nel tratto paesaggio in oggetto**, indipendentemente dalla funzione di barriera visiva che le file di pannelli andrebbero ad esercitare.

VI osservazione

Viene osservato che devono essere rispettate le **fattispecie procedimentali stabilite dalla legge 241/90** e ss.mm.ii., ed in particolare "*quanto espressamente stabilito nell'art. 139 comma 2 del D. Lgs. 42/04*" ovvero che "*dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici…*".

Si risponde che **la notizia dell'avvenuta pubblicazione** all'albo pretorio del comune di Blera della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area "*Zona di San Giovenale. Ampliamento del vincolo (DM 21/7/1962)*", ai sensi degli artt. 136 e 138 co. 3 del Codice BB. CC. dal 15/7/2010 e per i 90 giorni successivi, è stata pubblicata sui seguenti quotidiani: *Il Corriere della Sera*, *Il Nuovo Corriere Viterbese*, *Il Messaggero* (inserto su Viterbo del quotidiano), e sul sito della Regione Lazio.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Margherita Eichberg

IL SOPRINTENDENTE *AD INTERIM*
Arch. Maria Costanza Pierdominici

AV

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 69624.1 – fax 06 6994.1234
email: sbap-laz@beniculturali.it

Roma,

Al la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
via di San Michele 22 - 00153 ROMA
All'attenzione dell'arch. S. Gervasio
FAX URGENTE

OGGETTO: BLERA (VT) – Ampliamento del vincolo di San Giovenale D.M. 21/7/1962 - D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., parte III. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, 138 e sgg. del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI BLERA.

p. c. alla Soprintendenza Archeologica per
l'Etruria Meridionale
p.zzale di Villa Giulia 9
00196 ROMA

Con riferimento a quanto in oggetto, viste le osservazioni pervenute dal Comune di Blera in data 11.11.2010, assunte al protocollo di questo Ufficio in data 17.11.2010 con numero 18127 si risponde come segue.

I osservazione

Viene osservato che **non è assolutamente vero** che il territorio perimetrato mostra **i medesimi caratteri** paesaggistici perché la varietà del territorio è morfologicamente e geologicamente diversa in tutte le sue parti.

Si risponde che la proposta **ha tenuto in debita considerazione la varietà del territorio perimetrato**, che nonostante formato da parti diverse costituisce un'"*immagine coerente di paesaggio ben conservato*", nel quale ha individuato caratteri comuni ed evidenti "*relazioni visive e culturali*".

II osservazione

Viene osservato che **la proposta cerca di "far credere** che **i due siti archeologici"** di San Giovenale e Luni sul Mignone **"sono collegati visivamente,** annettendo così nel vincolo l'area collinare visibile dai punti panoramici dei due insediamenti antichi". **Viene osservato che tale relazione non esiste** e che non si capisce "il motivo perché allora non vengono inclusi altri territori adiacenti e con le stesse caratteristiche morfologiche a Luni, quali Monte Fortino, il fosso Canino, i rilievi delle macchie di Blera e la vista ad ovest del ponte di Ferro, visto che la relazione descrive solo quella ad est".

Si risponde che **la proposta non indica i due insediamenti antichi come legati da relazione visiva**. **Le relazioni visive intercorrono tra varie parti di paesaggio** perimetrate, e non costituiscono la sola motivazione della **proposta di vincolo**, che **individua aspetti caratteristici dell'insieme di beni individuato.**

Non si esclude che in futuro, visto che il comma 3 dell'art.138 del D. Lgs. 42/04 ha confermato il potere del Ministero, "*su proposta motivata del Soprintendente, e previo parere della Regione interessata (…) di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136*", altre parti di territorio possano essere individuate , con motivazioni anche simili a quelle che sono alla base della presente proposta.

III osservazione

La III osservazione riguarda la **datazione della ferrovia dismessa** che si sostiene risalga solo agli anni '20 del Novecento.

Si risponde che **l'errore cronologico** - qualora se ne verificasse l'esistenza - **non risulta rilevante ai fini dell'apposizione del vincolo paesaggistico**, contribuendo l'opera, per le sue caratteristiche e la sua ubicazione alla bellezza dei luoghi ed alla coerenza delle caratteristiche paesaggistiche evidenziate. Le informazioni sull'origine tardoottocentesca a servizio di una miniera sono state ricavate dalle pubblicazioni del dott. Luca Bellinzoni, esperto di storia della Tuscia ed estimatore delle sue bellezze.

IV osservazione

Si osserva che parecchi ettari della zona sono stati **trattati negli ultimi anni con fertilizzanti e lavorati con mezzi meccanici**.

Si risponde che nel paragrafo del testo citato si descriveva **una parte del** terreno ricompresso nella perimetrazione, e non la totalità della sua superficie. Tale **tratto di territorio**, attualmente a pascolo, contribuisce a caratterizzare la località e la arricchisce per la naturalità dei trattamenti, evidenziati nella relazione **dell'Università Agraria**, detentrice di questa parte di territorio. Gli aspetti di natura più strettamente ambientale non sono peraltro competenza di questo Ministero e se ne sono citati gli estremi solo per **l'immagine che contribuiscono a far emergere**.

V osservazione

Viene rilevato "**l'immotivato sovradimensionamento** dell'ampliamento del vincolo da 70 ad oltre 1000 ettari" e si avanzano "**perplessità sulla linea di confine**, se è vero che per cercare di ancorare i confini dell'area si prendono elementi tipografici certi". **Si contesta** in particolare "il criterio adottato nel **tratto pascolare-cammerata** ad ovest della frazione di Civitella Cesi, **quando** all'improvviso la linea di confine abbandona il tracciato stradale per **seguire un bosco** (…) **con l'effetto di includere un centinaio di ettari di seminativo**".

Si risponde che **il bosco costituisce un confine fisico e visivo**, pertanto si è considerato opportuno adottarlo come limite. Si risponde altresì che **l'inclusione del seminativo** nell'area perimetrata **risponde alla logica della motivazione stessa**, oltre che allo scopo del vincolo.

VI osservazione

Si contesta la **concezione di paesaggio come bellezza panoramica,** concetto "superato" che "trascura la più concreta definizione di paesaggio sul piano socio-economico" espressa nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Si risponde che la concezione di paesaggio come bellezza panoramica è **contemplata nel D. Lgs. 42/04 Codice dei BB. CC**. attualmente vigente, che questo Ufficio è chiamato ad applicare.

VII osservazione

Viene osservato che **l'area è già tutelata** in gran parte **con altri strumenti** (SIC, SIR, ZPS; etc.)

Si risponde che tali strumenti **tutelano aspetti che non riguardano le competenze di questo Ufficio**.

VIII osservazione

E'scritto che **sembra effimera l'unitarietà** e che "si cerca di incollare insieme aspetti del territorio assai differenti tra loro"

Si risponde come per la I osservazione, sottolineando che ai sensi del comma 3 dell'art.138 del D. Lgs. 42/04 è stato confermato **il potere del Ministero**, "*su proposta motivata del Soprintendente, e previo parere della Regione interessata (…) di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136*" sulla base di motivazione che lo stesso Ministero ha la competenza ed il potere di individuare.

IX osservazione

Viene osservato che "**sugli obiettivi**" "l'unico strumento possa essere quello di **impedire la realizzazione di strutture tecnologiche e impianti per la produzione di energia** da fonti rinnovabili". E si scrive che la "**dichiarazione** di notevole interesse pubblico **potrebbe essere facilmente superata con leggi dello stato**" nella materia specifica.

Si risponde che **l'obiettivo indicato non è l'unico** che il "vincolo" si propone di raggiungere, vista l'articolata normativa di PTPR entrata in vigore al momento della pubblicazione.

Per quanto riguarda le leggi dello stato in materia – che questo Ufficio certamente auspicherebbe – sulla loro emanazione questo Ministero non può più che fare richiesta.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Margherita Eichberg

IL SOPRINTENDENTE *AD INTERIM*
Arch. Maria Costanza Pierdominici

AV

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 69624.1 – fax 06 6994.1234
email: sbap-laz@beniculturali.it

Roma,

Al la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
via di San Michele 22 - 00153 ROMA
All'attenzione dell'arch. S. Gervasio

FAX URGENTE

OGGETTO: BLERA (VT) – Ampliamento del vincolo di San Giovenale D.M. 21/7/1962 - D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., parte III. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, 138 e sgg. del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOC. NATURALLY ITALIAN.

p. c. alla Soprintendenza Archeologica per
l'Etruria Meridionale
p.zzale di Villa Giulia 9
00196 ROMA

Con riferimento a quanto in oggetto, viste le osservazioni pervenute dalla soc. Naturally Italian in data 12.11.2010, assunte al protocollo di questo Ufficio in data 18.11.2010 con numero 18242 si risponde come segue.

I osservazione

Viene osservato che in data 15 luglio 2010 è stata pubblicata presso l'albo pretorio del comune di Blera una proposta già presentata in data 30 giugno 2009 "*senza un seguito di iter procedurale*". La proposta risulterebbe pertanto "***una riproposizione*** *di una richiesta già effettuata in data 23.3.2009 che non ha avuto una chiusura procedimentale*".

Viene osservato inoltre che "*l'inerzia della pubblica amministrazione nella conclusione di un iter procedurale deve essere interpretato come* ***silenzio-rifiuto****. Conseguentemente, la precedente richiesta effettuata dallo stesso Ministero si deve intendere come non accolta*".

Viene osservato, infine, che "***non si vede*** *quindi* ***su quale nuova base*** *normativa possa essere basata l'attuale richiesta, considerando il fatto che dalla prima richiesta non è intervenuta alcuna nuova norma ne' generale ne'particolare che abbia apportato delle modifiche della fattispecie de qua*". E si conclude scrivendo che "*la presente proposta non dovrebbe essere accolta, essendo una ripetizione di un atto già proposto e non trasformato in provvedimento in quanto rifiutato*".

Si risponde che la proposta in oggetto **è diversa** da quella a suo tempo formulata. E si precisa che la proposta della SBAP **non è stata "rifiutata"**, al contrario la Direzione Regionale del Ministero ha ritenuto che l'Ufficio periferico dovesse **meglio definirla, riformulandola**. Tale valutazione, che rientra nella normale attività istruttoria della Direzione Regionale (titolare della decretazione del vincolo), non necessita di essere ufficializzata con atti formali, ne' la nuova proposta deve essere giustificata da nuove disposizioni normative rientrando la sua riformulazione nell'esercizio delle finalità istituzionali dell'istituto, di tutela del paesaggio.

II osservazione

Viene osservato che "*le **caratteristiche paesaggistiche** evidenziate dalla proposta siccome uniche, suggestive, e non ripetibili tali da giustificare l'ampliamento della tutela, **si rinvengono del tutto identiche nelle aree circostanti** che invece non sono state menzionate nella proposta stessa*". La motivazione sarebbe dunque "*priva di un contenuto di effettiva concretezza, attualità e di imparzialità elettiva*".

Si risponde che **la proposta ha indicato con chiarezza** le caratteristiche singolari della località perimetrata, individuandole nelle **relazioni visive e culturali con i due insediamenti antichi di San Giovenale e Luni sul Mignone,** già vincolati ai sensi della legge 1089/39 e il primo dei due ricompreso nel vincolo paesaggistico apposto con DM del 22.11.1960. Le motivazioni sono state ribadite ed elencate in dettaglio nella parte finale della relazione della proposta di provvedimento che recita: "*…tutta l'area possiede spiccati caratteri di naturalità ed include immagini rupestri; costituisce un paesaggio di interesse storico-culturale direttamente legato a questi aspetti, e presenta quadri di suggestiva bellezza panoramica. **Il perimetro individuato cinge un complesso di beni tra loro in relazione, di valore estetico – tradizionale,** risultato dell'azione congiunta dell'attività umana e dei fattori naturali. **Nonostante formato di parti diverse** (colline a pascolo, alte rupi nude o rivestite di vegetazione, resti archeologici antichi e moderni, corsi d'acqua dalle rive incontaminate, alte forre, pendici collinari ricoperte di macchia), questo tratto di territorio costituisce infatti nel suo insieme un'immagine coerente di paesaggio ben conservato nei suoi caratteri delineati dai fattori naturali, dove l'uomo da secoli esercita attività scarsamente manomissorie dell'ambiente, e dove si custodisce – a tratti svelata, e spesso fusa con gli elementi naturali presenti – la memoria di antiche civiltà.*

Viene inoltre evidenziato che "***il ministero** proponente **dimostra di non considerare che** nell'area oggetto della proposta **già oggi** non si possono realizzare ne' nuove strade, ne' scavi, ne' movimenti di terra in quanto **l'area è sottoposta** da tempo alla doppia **tutela** derivante dalla dichiarazione di **sito di importanza comunitaria** nonché dalla dichiarazione di **zona di protezione speciale**, oltre che alle normali tutele legislative in materia specifica sia di carattere edilizio che ambientale*".

Il Ministero non ha affatto ignorato i dispositivi di tutela già operanti sull'area, **ma non li ha considerati sufficienti** ad "assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari" come recita l'art. 138 del D. Lgs. 42/04. **La finalità dei dispositivi di tutela vigenti** è quella di assicurare la **permanenza dei caratteri naturalistici** della località e delle specie animali e vegetali presenti, **finalità diversa** da quella che si prefigge il MiBAC nella sua struttura di tutela dei Beni Culturali.

Il comma 3 dell'art.138 del D. Lgs. 42/04 ha confermato **il potere del Ministero**, "*su proposta motivata del Soprintendente, e previo parere della Regione interessata (…) di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136*". Tale potere è **sostitutivo di quello delle commissioni** di cui all'art. 137, che siano state istituite o meno al momento della proposta di vincolo avanzata, commissioni **che hanno il potere** non solo **di individuare le zone**, ma anche **di proporre "*prescrizioni d'uso** intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi*" come recita l'art. 138.

Anche il rilievo sollevato sulla vigenza di norme edilizie trova la stessa risposta.

III osservazione

Viene osservato che "***la proposta ministeriale configura**, generando così una totale confusione nel contenuto e nel concetto, **le categorie della tutela paesaggistica e della tutela della salute umana***".

Si risponde che **la volontà di ostacolare** la realizzazione di "***strutture tecnologiche** di varia natura anche **con eventuale ricaduta negativa per la salute umana***", citata tra gli obiettivi di tutela che il vincolo si prefigge, **si riferisce alla tutela del paesaggio**, e non a quella della salute pubblica. E' infatti esplicitamente scritto nel testo della Relazione che accompagna la proposta che "**questo Ministero ne paventa gli effetti per le proprie competenze** di tutela dei valori culturali e paesaggistici".

IV osservazione

Viene osservato che la proposta avrebbe dovuto essere articolata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136 del D. Lgs. 42/04, laddove alla lettera d) recita "***le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico*** *dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*". E si rileva come nel testo della relazione si citino "*i percorsi viarii antichi*" "*di difficile accesso*".

Si risponde che l'osservazione cita la relazione della precedente proposta di vincolo, ora riformulata.

La Relazione allegata alla proposta che ora si osserva, cita "***i punti panoramici dei due insediamenti antichi",*** dai quali si traguardano località legate da vincoli storici e visivi con gli stessi insediamenti.

Gran parte dell'area perimetrata risulta di fatto **già ora accessibile al pubblico**, non essendovi barriere fisiche che ne impediscano la fruizione nella parte di interesse archeologico ed in quella in uso all'Università Agraria di Blera. Anche la ferrovia dismessa – citata nella relazione – è liberamente accessibile e costituisce un ulteriore tracciato percorribile.

La tutela della località consentirà di **favorire** la pubblica fruizione delle sue bellezze naturali, poiché **la disciplina d'uso proposta non impedisce** la realizzazione di strutture (viabilità, accoglienza) che si prefiggono tale scopo; **la conservazione** dei suoi caratteri **ne garantirà il permanere dell'attrattiva** turistica e culturale, e **non si esclude** – anzi si auspica - **l'intervento pubblico** (dei vari soggetti) nella predisposizione di opere di valorizzazione.

V osservazione

Viene osservato che la proposta appare "*contraddittoria*" anche nel contenuto, in quanto **propone un ampliamento** del vincolo **in una zona che già il PTPR tutela nei suoi tratti specifici**.

Si risponde che **la proposta** di cui all'oggetto **intende rafforzare la tutela vigente,** apposta con il PTPR, **secondo gli stessi criteri che hanno determinato la stesura** dello strumento, in quanto, con l'apposizione del vincolo, si applica la disciplina d'uso dei "Paesaggi" individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano stesso.

Ad oggi – fatta eccezione per la ridotta superficie vincolata con il DM del 1960 e le due aree archeologiche - **le sole norme vigenti** sono quelle relative ai **vincoli apposti *ope legis*** e non a tutela dei "tratti specifici" citati nell'osservazione.

Viene osservato che **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili** "*hanno **bassissimo impatto** ambientale, nonché **visivo**, poiché nell'ambito ad esempio del fotovoltaico i pannelli verrebbero posizionati a terra e quindi non andrebbero a ostacolare alcuna visibilità panoramica*".

Si risponde che **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabile** hanno spesso un **forte impatto visivo**. I progetti di impianti eolici oggi proposti prevedono quasi sempre pali di altezza superiore ai cento metri, mentre **gli impianti fotovoltaici** producono una vasta superficie di colore scuro, talvolta traslucida, e **generano un'immagine artificiale**, non sempre negativa ma **del tutto decontestualizzata nel tratto paesaggio in oggetto**, indipendentemente dalla funzione di barriera visiva che le file di pannelli andrebbero ad esercitare.

VI osservazione

Viene osservato che devono essere rispettate le **fattispecie procedimentali stabilite dalla legge 241/90** e ss.mm.ii., ed in particolare "*quanto espressamente stabilito nell'art. 139 comma 2 del D. Lgs. 42/04*" ovvero che "*dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici…*".

Si risponde che **la notizia dell'avvenuta pubblicazione** all'albo pretorio del comune di Blera della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area "*Zona di San Giovenale. Ampliamento del vincolo (DM 21/7/1962)*", ai sensi degli artt. 136 e 138 co. 3 del Codice BB. CC. dal 15/7/2010 e per i 90 giorni successivi, è stata pubblicata sui seguenti quotidiani: *Il Corriere della Sera*, *Il Nuovo Corriere Viterbese*, *Il Messaggero* (inserto su Viterbo del quotidiano), e sul sito della Regione Lazio.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Margherita Eichberg

IL SOPRINTENDENTE *AD INTERIM*
Arch. Maria Costanza Pierdominici

AV

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
tel. 06 69624.1 – fax 06 6994.1234
email: sbap-laz@beniculturali.it

Roma,

Al la Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Lazio
via di San Michele 22 - 00153 ROMA
All'attenzione dell'arch. S. Gervasio
Fax URGENTE

OGGETTO: BLERA (VT) – Ampliamento del vincolo di San Giovenale D.M. 21/7/1962 - D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., parte III. Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, 138 e sgg. del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SIGG.RI TALANAS Pasquale, Gianfranco, Giuseppe, Antonio, Elena.

p. c. alla Soprintendenza Archeologica per
l'Etruria Meridionale
p.zzale di Villa Giulia 9
00196 ROMA

Con riferimento a quanto in oggetto, viste le osservazioni pervenute dai sigg.ri Talanas in in data 17 novembre 2010, assunte al protocollo di questo Ufficio in data 18.11.2010 con numero 18258, si risponde come segue.

Viene osservato che nella proposta si fa **"reiterato riferimento" alla costituzione del *Monumento Naturale "Torrente Vesca – Terzuolo"*** "relativo ad una vasta superficie di territorio prossima alla zona di San Giovenale, interamente di proprietà dell'Università Agraria di Blera, sottoscrittrice della proposta". Si puntualizza che "l'area denominata Terzolo **non è mai stata di proprietà della richiamata Università Agraria**" ma "risulta essere - nella oggettiva evidenza delle trascrizioni immobiliari – di esclusiva, permanente ed attuale proprietà degli esponenti".

Si risponde che **la citazione** dell'imminente costituzione del *Monumento Naturale "Torrente Vesca – Terzuolo"* **intende esclusivamente evidenziare le caratteristiche** del territorio oggetto della proposta di vincolo paesaggistico, nel quale è ricompressa la zona, interamente di proprietà dell'Università Agraria, per la quale la stessa proprietà ha proposto il riconoscimento di "Monumento Naturale" con tale denominazione. Eventuali contestazioni circa l'eventuale "appropriazione" del toponimo Terzolo potranno essere sollevate ai sottoscrittori di tale proposta, e nulla hanno a che vedere con la presente proposta di vincolo paesaggistico.

Vengono osservate poi le **dimensioni eccessive** dell'area **non supportate da sufficiente motivazione.**

Viene **contestata innanzitutto la "relazione visiva e culturale con** i beni suddetti" ovvero con **i siti archeologici** dai quali – si legge "lo sguardo panoramico che può essere tratto dai punti di vista panoramici degli insediamenti archeologici di San Giovenale e Luni a malapena traguarda l'area collinare circostante e sovrastante gli insediamenti medesimi. Null'altro, nessun'altra prospettiva d'intorno, al di là della più prossima rima collinare, potendosi osservare dalle indicate postazioni".

A questo punto si risponde chiarendo che **dalla molteplicità dei punti di vista** panoramici dei due siti archeologici **la veduta comprende tutte le zone incluse** nella proposta, che sono in parte delimitate da confini fisici – in alcuni tratti costituiti dalla presenza di aree boscate - e in parte dai confini delle particelle catastali, **confini scelti per una migliore individuazione del perimetro**. Si risponde altresì che **la relazione** delle zone perimetrate **con i siti archeologici è anche quella "culturale"**, come indicato nel testo che accompagna la proposta, e quella dell'"omogeneità del paesaggio che con essi formano".

Viene infine osservato che pare "incongrua, speciosa e strumentale" "la tema che la Sovrintendenza si rappresenta in ordine alla possibile futura destinazione di alcune aree così individuate (…) a **parchi produttivi di energia rinnovabile** (…) in quanto **non interrompono (…) alcuna omogeneità del paesaggio**" e si afferma che sarebbe un "surrettizio strumento per stendere a dismisura e con modalità illogica, i già rilevanti perimetri geografici della tutela".

Si risponde che **le motivazioni alla base del vincolo comprendono i *"caratteri di naturalità".*** Nella descrizione è scritto che la zona perimetrata *"costituisce un paesaggio di interesse storico-culturale direttamente legato a questi aspetti"* di naturalità. *"**Il perimetro individuato"*** – si legge – ***"cinge un complesso di beni tra loro in relazione, di valore estetico – tradizionale,*** *risultato dell'azione congiunta dell'attività umana e dei fattori naturali.* ***Nonostante formato di parti diverse*** *(colline a pascolo, alte rupi nude o rivestite di vegetazione, resti archeologici antichi e moderni, corsi d'acqua dalle rive incontaminate, alte forre, pendici collinari ricoperte di macchia), questo tratto di territorio costituisce infatti* ***nel suo insieme un'immagine coerente*** *di paesaggio ben conservato nei suoi caratteri delineati dai fattori naturali, dove l'uomo da secoli esercita attività scarsamente manomissorie dell'ambiente, e dove si custodisce – a tratti svelata, e spesso fusa con gli elementi naturali presenti – la memoria di antiche civiltà".*

Gli impianti per la produzione di energia **da fonti rinnovabile** hanno spesso un **forte impatto visivo,** che non solo **interrompe la continuità,** ma **genera un'immagine incoerente del paesaggio sopra descritto**. I progetti di impianti eolici oggi proposti prevedono quasi sempre oggetti di altezza superiore ai cento metri (quando i pali hanno le eliche alzate), mentre **gli impianti fotovoltaici** producono una vasta superficie di colore scuro, talvolta traslucida, e **generano un'immagine artificiale**, non sempre negativa ma **del tutto decontestualizzata nel tratto paesaggio in oggetto**, indipendentemente dalla funzione di barriera visiva che le file di pannelli andrebbero ad esercitare e dalla scarsa visibilità di porzioni degli impianti stessi dai luoghi panoramici.

Viene in ultimo osservato che la SBAP ha omesso di rispettare la norma di cui al comma 2 dell'art. 139 del D. Lgs. 42/04 che obbliga alla **pubblicazione** su due quotidiani diffusi nella Regione e uno a diffusione nazionale.

Si risponde che **la notizia dell'avvenuta pubblicazione** all'albo pretorio del comune di Blera della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area "*Zona di San Giovenale. Ampliamento del vincolo (DM 21/7/1962)*", ai sensi degli artt. 136 e 138 co. 3 del Codice BB. CC. dal 15/7/2010 e per i 90 giorni successivi, **è stata pubblicata** sui seguenti **quotidiani**: *Il Corriere della Sera, Il Nuovo Corriere Viterbese, Il Messaggero* (inserto su Viterbo del quotidiano).

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Margherita Eichberg

IL SOPRINTENDENTE *AD INTERIM*
Arch. Maria Costanza Pierdominici

AV